



SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITA' ELETTRONICA

Appalto per la fornitura di energia elettrica alla Gran Sasso Acqua S.p.A. – CIG

TRA

La **GRAN SASSO ACQUA S.p.A.** – Via Ettore Moschino n° 23/B - L'AQUILA - C.F. e P.I. 00083520668, rappresentata dal Presidente, Dott. Americo Di Benedetto, nato a L'Aquila, il 11.08.1968, C.F. DBNMRC68M11A345M, Legale Rappresentante della stessa ai sensi dell'art. 21 dello Statuto;

E

La società _____, con sede in _____, - P.I. e C.F. _____ - rappresentata da _____, nato _____, il _____, C.F. _____ in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Delegato della stessa,

PREMESSO

Che La Gran Sasso Acqua S.p.A. provvede per compito di Statuto alla gestione del Servizio Idrico Integrato così come definito dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue.

Che con Determina del Dirigente Amministrativo n. _____ del _____, è stata indetta una gara d'appalto avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica alla Gran Sasso Acqua S.p.a., mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 e art. 220 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, per un importo presunto a base di gara pari ad € 4.500.000,00, comprensivo di una eventuale proroga di 12 mesi, da aggiudicarsi con il



criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006;

Che con la medesima Determinazione è stato approvato un apposito Capitolato Speciale d'Appalto - Disciplinare Amministrativo e Bando di Gara e nominato Responsabile Unico del Procedimento _____;

Che è stata altresì data pubblicità alla gara nelle modalità e nei termini di cui agli artt. 66 e 227 del D.Lgs. 163/2006;

Che in data _____, come da "Verbali di gara" in atti, è stato effettuato l'esperimento della gara e conferita l'aggiudicazione provvisoria, ai sensi delle previsioni del Bando di gara e Capitolato Speciale e disciplinare amministrativo, alla società _____ con sede in _____ che ha offerto i prezzi più bassi;

Che non sussistono situazioni ostative previste dalla disciplina in tema antimafia;

Che l'Impresa ha costituito:

- la cauzione definitiva _____
- Che la società, risulta in regola con il certificato DURC, (documento unico di regolarità contributiva) recante la dichiarazione di regolarità contributiva ai fini Inps e Inail;

Che all'esito della verifica dei requisiti di legge, con Determina del Dirigente Amministrativo _____, è stata conferita alla società _____ l'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I componenti, come innanzi costituiti, previa ratifica e conferma della precedente narrativa, che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – La società _____ con sede in _____ - aggiudicataria dell'appalto oggetto del presente contratto, si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta



regola d'arte e ad osservare tutte le norme e a sottostare agli obblighi, oneri, patti e condizioni stabiliti dal Bando di gara, nel Capitolato Speciale e disciplinare amministrativo e nell'offerta, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto come se fossero di seguito integralmente trascritti, benché non siano ad esso materialmente allegati.

I documenti surriferiti, firmati per verifica ed approvazione dalle costituite parti, per espressa autorizzazione della società appaltatrice, rimarranno custoditi presso gli Uffici della Gran Sasso Acqua S.p.A., rinunciando i contraenti a qualsiasi eccezione in contrario.

ART. 2 – Oggetto dell'appalto è la fornitura di energia elettrica alla Gran Sasso Acqua S.p.A. in tutti i punti di consegna indicati *nell'allegato "B"* al presente contratto;

ART. 3 - L'esecuzione della fornitura è regolata dalle:

- clausole del contratto;
- condizioni stabilite nel presente Capitolato, dal bando di gara e disciplinare amministrativo;
- disposizioni di legge in materia;
- disposizioni del Codice Civile e dalla altre normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole degli atti sopra richiamati;
- D.Lgs. 163/2006 e successive norme e regolamenti da essa discendenti.

Nell'accettare la fornitura sopra indicata il fornitore dichiara:

- a) di avere preso conoscenza dei punti di consegna oggetto della fornitura;
- b) di impegnarsi ad effettuare la fornitura nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, **con continuità e senza interruzioni**, se non per causa di forza maggiore;
- c) di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sui costi della fornitura;



d) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuata la fornitura.

ART. 4 - E' Fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte la fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 5 - I prezzi unitari contrattuali dell'energia elettrica, espressi in c€/kwh, sono composti e definiti come segue:

- prezzi unitari base pari al costo dell'energia elettrica al netto delle perdite e comprensivi delle maggiorazioni relative ai certificati verdi, al CIP 6/92, agli oneri di sbilanciamento ed agli oneri relativi alle quote di CO₂, corrispondenti ad ogni fascia oraria (multioraria F1, F2, F3);
- prezzi unitari integrativi dell'energia elettrica relativi al trasporto, perdite convenzionali, costi di eventuali sfasamenti, dispacciamento, componenti di sistema (A, UC, MCT, misura, vendita) applicabili al mercato libero e tasse. Detti costi, stabiliti dall'AEEG, saranno anticipati dal fornitore e riportati senza maggiorazioni in fattura.

Sulle fatture, l'aggiudicatario dovrà indicare con cadenza mensile:

- per la potenza, i valori max mensili per singola fascia oraria;
- per l'energia reattiva le quantità riferite a ciascuna fascia oraria;
- l'aggiudicatario si impegna ad applicare le condizioni offerte anche nel caso in cui, durante il periodo di fornitura, ci dovessero essere dismissioni, immissioni di impianti nonchè modificazioni di tensione di alimentazione per uno o più punti di consegna, ivi comprese le modificazioni di prelievo e consumo per potenziamenti o variazioni in diminuzione di impianti esistenti. Ai fini del presente appalto in via esclusivamente informativa si comunica che il consumo complessivo annuo presunto è di circa 14.000.000 di kWh, con incidenza relativa preponderante in MT;

Il prezzo unitario contrattuale sarà fisso per ciascuna fascia oraria.



Prezzo di applicazione: Per quanto innanzi esposto il prezzo che verrà corrisposto dalla Gran Sasso Acqua S.p.A. al Fornitore sarà costituito:

- prezzo onnicomprensivo di perdite di rete, scambio, le riserve e bilanciamenti, e dei costi per il recepimento della normativa sull'emission Trading (oneri CO2) e le componenti di costo parametro V.E., calcolato in base all'offerta formulata, cui saranno aggiunti:

- oneri di dispacciamento, di trasporto, componenti A-UC, come rilevabili dai valori deliberati dall'AEEG;
- tasse, imposte ed IVA come per legge.

ART. 6 – Il prezzo della fornitura di energia elettrica espresso in c€/KWH applicato dalla società _____ e distinto per fascia di consumo è il seguente:

c€/KWH F1	c€/KWH F2	c€/KWH F3

L'importo presunto totale annuo della fornitura oggetto del presente contratto è pari ad € **2.250.000,00** (duemilioniduecentocinquantamila/00) corrispondenti in prima approssimazione ad un consumo presunto di 14.000.000 KwH annui presunti. L'importo presunto totale annuo della fornitura comprensivo della eventuale proroga di 12 mesi è pari ad € **4.500.000,00** (quattromilionicinquecentomila/00) corrispondenti in prima approssimazione ad un consumo presunto di 28.000.000 KWh.

ART. 7 - Il fornitore si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno della Gran Sasso Acqua S.p.A. in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, ivi incluse le ulteriori utenze in essere che dovessero essere attivate, nonché quelle non ancora in essere che saranno anche esse trasferite al soggetto aggiudicatario dopo attivazione.

Qualora dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti per cause dipendenti dalla volontà del fornitore, questi si impegna a corrispondere alla Gran Sasso Acqua S.p.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito



del ricorso a forniture alternative fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto della Gran Sasso Acqua S.p.A. al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 8 - Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento dei punti di prelievo della Gran Sasso Acqua S.p.A. alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra Gran Sasso Acqua S.p.A. e il gestore della rete competente alla quale le utenze della Gran Sasso Acqua S.p.A. sono collegate. Il fornitore si impegna comunque a fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi della Gran Sasso Acqua S.p.A. connessi con eventuali pretese nei confronti del gestore di rete competente per un livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata ritenuto non idoneo.

ART. 9 – Il Fornitore, su istanza della Gran Sasso Acqua S.p.A., nel rispetto delle norme adottate dal Gestore di Rete competente, richiederà la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso il punto di consegna dell'energia elettrica. Qualora i complessi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal Gestore di Rete competente, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o da quello in cui Gran Sasso Acqua S.p.A. l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

ART. 10 – La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandata dall'AEEG. La fattura dovrà evidenziare i consumi e gli oneri relativi della fornitura, conformemente a quanto descritto nel presente capitolato. In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre, e la Gran Sasso Acqua S.p.A. si riserverà di accettare, una



modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo volta a razionalizzare e a ridurre i costi sostenuti dalla Gran Sasso Acqua S.p.A.. Il fornitore per agevolare l'attività di controllo della Gran Sasso Acqua S.p.A. fornirà l'accesso gratuito al proprio sito permettendo la lettura dei dati normalmente a pagamento, per il controllo di quelli riportati nella fatturazione.

ART. 11 - Il Fornitore si impegna ad effettuare e a prestare la propria collaborazione nelle seguenti attività:

- consentire alla Gran Sasso Acqua S.p.A. la verifica in ogni momento circa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi, e l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviare entro 15 giorni dalla data di richiesta e comunque mensilmente.
- Il Fornitore si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio sui consumi e sulla utilizzazione dell'Energia elettrica erogata. In particolare viene richiesta al Fornitore l'elaborazione con invio o accesso – occasionale o periodico – di informazioni per via telematica riguardanti i consumi di energia suddivisi per:

1. consumo mensile/giornaliero (conforme alla struttura tariffaria adottata)
2. diagramma di prelievo (ad intervalli di almeno 15 minuti)
3. importi fatturati suddivisi singolarmente o per gruppi di fornitura.

In ogni caso dovrà essere garantita – senza alcun onere aggiuntivo – la possibilità di verificare direttamente dal Cliente per via telematica con un massimo di 48 ore di ritardo, il dato relativo ai punti 1. e 2., limitatamente alle Utenze per le quali sarà attivato un profilo tariffario del tipo orario.

Per tutte le utenze oggetto della Gara, il Fornitore metterà a disposizione del Cliente un servizio di data management per l'acquisizione, la registrazione e la visualizzazione dei dati di consumo di energia elettrica, con i requisiti minimi sopra indicati.



Il Fornitore dovrà sollecitare tempestivamente e assistere la Gran Sasso Acqua S.p.A. affinché, per il buon fine della fornitura, produca tutti gli atti di propria competenza nei riguardi dell'AEEG o di altri soggetti interessati.

Quanto sopra riguarda anche eventuali fatti nuovi intervenuti dopo la stipula del contratto e nuovi atti legislativi e normativi.

ART. 12 - Il Fornitore, all'atto della stipula del Contratto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio e un suo sostituto, in qualità di referenti responsabili nei confronti della Gran Sasso Acqua S.p.A. in grado di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 13 – La fatturazione avverrà con cadenza mensile e con le modalità di seguito specificate:

a) la trasmissione delle fatture avverrà per via telematica a mezzo PEC all'indirizzo mail gsacqua@legalmail.it. Le fatture dovranno pervenire alla Gran Sasso Acqua S.p.A. entro il 30° giorno del mese successivo alla rilevazione dei consumi e saranno pagate entro 30 gg. dalla data di ricezione delle stesse (farà fede il protocollo della Gran Sasso Acqua S.p.A.) accreditando gli importi complessivi fatturati come comunicato dal fornitore.

b) qualora la Gran Sasso Acqua S.p.A., nel controllo delle fatture addebitate dal Fornitore, rilevi errori o imprecisioni, contesterà tale irregolarità al Fornitore stesso, provvedendo, previo accordo con il Fornitore, a recuperare l'importo non dovuto stornandolo direttamente dal pagamento della prima fatturazione utile.

Per quanto riguarda le modalità di fatturazione, il fornitore dovrà emettere n. 4 fatture mensili suddivise nel modo seguente:

- Fattura relativa al Settore "Acquedotto";
- Fattura relativa al Settore "Depurazione";
- Fattura relativa al Settore "Fognatura";
- Fattura relativa al Settore "Costi Comuni".



ART. 14 - La durata della fornitura sarà di **12 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto. La Gran Sasso Acqua S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi, dandone comunicazione al fornitore a mezzo raccomandata a.r. anticipata via fax almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. *(vedasi anche titolo X, punto n. 5) del disciplinare amministrativo.*

ART. 15 - In periodo di vigenza il contratto di intenderà modificato di diritto, come stabilito dalla Deliberazione AEEG n° 78/99, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche, che la stessa AEEG potrà definire ai sensi del D. Lgs 16 marzo 1999 n° 79 e seguenti.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, Gran Sasso Acqua S.p.A. ed il Fornitore potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Qualora si dovessero verificare variazioni sostanziali dei principali parametri di riferimento su cui si basa il contratto di fornitura tali da indurre variazioni significative delle condizioni economiche per effetto di delibere AEEG ovvero di provvedimenti di altre autorità, le Parti provvederanno a negoziare nuove condizioni economiche nel rispetto dei reciproci interessi.

ART. 16 - Il contratto di fornitura stipulato non è cedibile.

ART. 17 – Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di fornitura. L'appaltante tratterà i dati forniti dalle ditte partecipanti ai sensi del D.Lgs 196/2003 utilizzando gli stessi unicamente



per le finalità connesse alla gara ed alla successiva stipula del contratto con l'aggiudicataria. I dati in parola, che non saranno comunicati ad altri soggetti né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge e/o dai rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamenti informativi o manuali presso le sedi societarie.

Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal citato decreto è la Gran Sasso Acqua S.p.A., Via Ettore Moschino n° 23/B, 67100 L'Aquila.

ART. 18 - All'avvio della fornitura il fornitore procederà alla fatturazione secondo i prezzi offerti di cui all'assegnazione definitiva proseguendo mensilmente con lo stesso criterio e secondo gli effettivi consumi.

La GSA, sin dall'avvio della fatturazione e poi mensilmente si riserva di effettuare, oltre i normali controlli, un ricalcolo delle fatture secondo i prezzi di salvaguardia in vigore mese per mese, in costanza di ogni altra tariffa.

Qualora all'esito del ricalcolo risultasse che la differenza fra il prezzo medio mensile con salvaguardia ed il prezzo medio pagato (entrambi lordo perdite convenz.) sia inferiore a _____ cE/kWh di cui al punto 3a del disciplinare amministrativo, il fornitore, su richiesta della GSA, (che dovrà formalizzarsi al massimo entro 90 gg. dalla fine del contratto) conguaglierà tale differenza fino a raggiungere il valore di _____ cE(kWh in favore di quest'ultima entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta.

Decorso inutilmente tale termine senza che il fornitore abbia provveduto al conguaglio ovvero contestato per iscritto la richiesta, la GSA la considererà accettata e tratterà definitivamente l'importo richiesto dalle fatture pervenute e non ancora pagate.

In caso di contestazione se entro 30 giorni dalla richiesta non si sarà pervenuto ad un accordo si rimanda per la definizione alla regola generale prevista nel contratto di fornitura per un eventuale contenzioso, ovvero può sospendere la fornitura, con riserva di eventuali danni.



ART. 19 - La legge applicabile al presente contratto è quella italiana. E' esclusa la competenza arbitrale; il foro competente per ogni controversia tra il Fornitore e la Gran Sasso Acqua S.p.A.. è quello di L'Aquila.

ART. 20 - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la società aggiudicataria ha costituito:

- la cauzione definitiva _____

ART. 21 - La società _____ dichiara di eleggere domicilio legale per tutta la durata dell'appalto in _____.

ART. 22 - A seguito degli impegni assunti col presente contratto dall'Impresa aggiudicataria, il Presidente, Dott. Americo Di Benedetto nella sua qualità innanzi esposta,

AFFIDA

in nome e per conto della GRAN SASSO ACQUA S.p.A. di L'Aquila, alla società _____ con sede in _____, l'esecuzione dell'appalto della fornitura di che trattasi nei modi e nei termini stabiliti dal presente contratto, dal bando di gara e dal Capitolato Speciale e disciplinare amministrativo che si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto come se fossero di seguito integralmente trascritti, benché non siano ad esso materialmente allegati e promette e si obbliga di far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo come stabilito nei suddetti documenti.

ART. 23 - Il presente contratto, mentre è impegnativo per l'Impresa appaltatrice fin d'ora, lo sarà per l'Azienda solo dopo la eventuale superiore approvazione e registrazione dello stesso.

ART. 24 - Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

Firme contraenti

